

Prot. n. 313/10

Roma, 12 maggio 2010

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali
A tutte le R.S.U. CONFSAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 22/10

RIUNIONE DEL TAVOLO NAZIONALE PREVISTA PER IL 12 MAGGIO 2010

ORDINE DEL GIORNO E CONSIDERAZIONI

Si comunica che il giorno 12 maggio 2010, alle ore 14,00 – presso la sala delle riunioni si svolgerà la riunione di contrattazione nazionale con il seguente ordine del giorno:

Informazione:

- a. Riqualficazione dall'ex Area B alla ex posizione economica C1- Ordinanza del Consiglio di Stato.

Contrattazione:

- a. Profili professionali.

Per quanto riguarda la riqualficazione dall'ex area B all'ex Area C il Consiglio di Stato, in data 28 aprile 2010, ha emanato la sentenza, che alleghiamo qui di seguito, con la quale concede la sospensiva ad un gruppo di ricorrenti appartenenti alla posizione economica B3 e B3s.

I suddetti avevano proposto ricorso per reclamare l'annullamento della riapertura dei termini dovuta alla esclusione di migliaia di dipendenti per il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Con tale decisione del Consiglio di Stato, viene di fatto bloccato lo svolgimento degli esami per quelle professionalità che in questo

periodo stavano partecipando ai corsi di formazione, con esame finale all' inizio dell' estate.

Successivamente, nel periodo estivo, si sarebbero dovuti tenere i corsi per altri profili (amministrativi e capo tecnici) e tutta la procedura di riqualificazione sarebbe dovuta terminare entro il 2010 e, dal 2011, sarebbe stato possibile procedere allo scorrimento degli idonei.

Pertanto, questa sospensiva arresterà tutte le procedure di esame e saranno fatti salvi solo i corsi di formazione che potranno continuare ad essere svolti.

Attendiamo comunque che oggi l'Amministrazione, nell'ambito dell'informativa, ci illustri con maggior dovizia di particolari la situazione e soprattutto i suoi intendimenti in merito.

Per ciò che concerne invece i profili professionali, non possiamo esimerci dal sottolineare l'eccessiva lentezza con la quale sta procedendo la discussione.

I nostri colleghi hanno manifestato in più occasioni disappunto nell'apprendere che ancora si sta discutendo sui profili della terza area senza arrivare ad una conclusione in tempi brevi e certi.

Alcune Organizzazioni Sindacali hanno presentato delle ulteriori proposte, che saranno discusse in data odierna, e ci auguriamo che l'esame dei profili in discorso sia quanto più celere anche in previsione delle prossime contrattazioni che saranno indirizzate ai profili appartenenti alla seconda area.

Sarà come sempre nostra cura tenervi aggiornati circa gli sviluppi e, nel frattempo, inviamo cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)**

N. 01872/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01801/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2010, proposto da: Rodolfo Corrias, Adelia Carraro, Anna Pepe, Giuliana Cocca, Maria Letizia Rocci, Antonella De Gasperis, Paola Carnazza, Emanuela Cinotti, Milena Maria Matranga, Ilenia Torres, Anna Maria Durante, Daniela Spadoni, Leopoldo Spedaliere, Maria Grazia Acanfora, Marina Clementini, Laura Leoni, Daniela Matticoli, Maria Vayola, Giovanni Marinucci, Francesco Bondini, Albino Stocchi, Francesca Romana Mizzoni, Angelina Aniballi, Anselmo Malizia, Fiorenzo Vanzo, Elisabetta Ruta, Michela Ulivi, Patrizia Cocchieri, Patrizia Micheletti, Fabrizio Paglino, Rosa Maria Sprovieri, Cristina Robotti, Ida Anna Rapinesi, Gabriele Barone, Orfelio Tortolini, Anna Giglio, Rossana Colaizzi, Tonino Aceti, Franca Lorena Bellomarini, Carlo Corsi, Fulvio Fugalli, Giuseppe Silvestro, Enio Tosi, Giuseppina Imperiale, Giovanna Balzarani, Carla Baggiosi, Giovanni Giovannelli, Paola Muzzi, Rosa Tossici, Marco Riccardi, Sandra Massimiani, Fausto Benedetti, Donato Lunetti, Gabriella Rava, Giovanni Bellucci, Bruno Quaresima, Clara Mancinelli, Adriana Maria Concetta Velardi, Calogero Incardona, Francesca Masanotti, Fabio Baliani, Anna Maria Marinelli, Enzo Centroni, Stefano Sestili,

Antonella Catalano, Giovanna Terranova, Felicità Iacopucci, Giuseppe Papi, Aldo Marano, Sabato Silvestro, Carlo Festa, Agata Scardaci, Luigi Artuso, Paola Germoni, Barbara Tomassi, Mario Cristo, Flora Panariti, Anna Buccellato, Elisabetta Segala, Ida Sciortino, Sergio Mineo, Renata Gottschalk, Egidio Orlandi, Paola Regoli, Giacomina Passalacqua, Domenico Quaranta, Joselyne Christiane Feron, Amelia D'Amicis, Laura Trombetta, Marcello Nitti, Michele Prudenzano, Rosa Zampa, Giovanni Nardin, Maria Rosaria Depalo, Salvatore Caramiello, Aldo Berardinelli, Mario Salomone, Sabatini Letta, Marina Pietrangeli, Mariangela Accurso, Virna Scarnecchia, Maria Teresa Pellicioni, Lucrezia Salandra, Raffaele Marcaccio, Maria Zarro, Valter Giulio Grimaldi, Eliana Chiono, Annamaria Scoria, Antonella Battisti, Miranda Carrieri, Giuseppe Paoella, Giulia Sagliocco, Stefanino Sportelli, Silvia Castelli, Antonio Tosini, Maria Luisa Riccardi, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Ferretti, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Roberto Possenti;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 05951/2009, resa tra le parti, concernente TRASMISSIONE BANDI INTEGRATIVI CON RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL PASSAGGIO DEL PERSONALE DALL'AREA B ALLA POSIZIONE ECONOMICA C1.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Ferretti e dello Stato Scaramucci.;

Ritenuto che l'appello cautelare appare assistito dal prescritto fumus boni iuris , in relazione al malgoverno del principio del divieto dell'estensione del giudicato di cui all'art.41 comma 6 del dl. n. 207 del 2008;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1801/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1801/2010) è stata trasmessa al

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE

N. 05951/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 09861/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 9861 del 2009, proposto da: Rodolfo Corrias, Adelia Carraro, Anna Pepe, Giuliana Cocca, Maria Letizia Rocci, Antonella De Gasperis, Paola Carnazza, Emanuela Cinotti, Milena Maria Matranga, Ilenia Torres, Anna Maria Durante, Daniela Spadoni, Leopoldo Spedaliere, Maria Grazia Acanfora, Marina Clementini, Laura Leoni, Daniela Matticoli, Maria Vayola, Giovanni Marinucci, Francesco Bondini, Albino Stocchi, Francesca Romana Mizzoni, Angelina Aniballi, Anselmo Malizia, Fiorenzo Vanzo, Elisabetta Ruta, Michela Ulivi, Patrizia Cocchieri, Patrizia Micheletti, Fabrizio Paglino, Rosa Maria Sprovieri, Cristina Robotti, Ida Anna Rapinesi, Gabriele Barone, Orfelio Tortolini, Anna Giglio, Rossana Colaizzi, Tonino Aceti, Franca Lorena Bellomarini, Carlo Cursi, Fulvio Fugalli, Giuseppe Silvestro, Enio Tosi, Giuseppina Imperiale, Giovanna Balzarani, Carla Baggiosi, Giovanni Giovannelli, Paola Muzzi, Rosa Tossici, Marco Riccardi, Sandra Massimiani, Fausto Benedetti, Donato Lunetti, Gabriella Rava, Giovanni Bellucci, Bruno Quaresima, Clara Mancinelli, Adriana Maria Concetta Velardi, Calogero Incardona, Francesca Masanotti, Fabio Baliani, Anna Maria Marinelli, Enzo Centroni, Stefano Sestili,

Antonella Catalano, Giovanna Terranova, Felicità Iacopucci, Giuseppe Papi, Aldo Marano, Sabato Silvestro, Carlo Festa, Agata Scardaci, Luigi Artuso, Paola Germoni, Barbara Tomassi, Mario Cristo, Flora Panariti, Anna Buccellato, Elisabetta Segala, Ida Sciortino, Sergio Mineo, Renata Gottschalk, Egidio Orlandi, Paola Regoli, Giacomina Passalacqua, Domenico Quaranta, Joselyne Christiane Feron, Amelia D'Amicis, Laura Trombetta, Marcello Nitti, Michele Prudenzeno, Rosa Zampa, Giovanni Nardin, Maria Rosaria Depalo, Salvatore Caramiello, Aldo Berardinelli, Mario Salomone, Sabatini Letta, Marina Pietrangeli, Mariangela Accurso, Virna Scarnecchia, Maria Teresa Pellicioni, Lucrezia Salandra, Raffaele Marcaccio, Maria Zarro, Valter Giulio Grimaldi, Eliana Chiono, Annamaria Scordia, Antonella Battisti, Miranda Carrieri, Giuseppe Paoletta, Giulia Saggiocco, Stefanino Sportelli, Silvia Castelli, Antonio Tosini, Maria Luisa Riccardi, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Ferretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Ciampino, v.le Roma, 11;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Roberto Possenti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 207, prot. n. 25581 del 21 luglio 2009 con la quale sono stati trasmessi i bandi integrativi con ripartitura dei termini per il passaggio del personale dall'area B alla posizione economica C1; di tutti i bandi integrativi con riapertura dei termini relativi alle selezioni per lo stesso passaggio con circolari n. 183/2007 e n. 248/2007;

della circolare n. 47 emanata il 1° ottobre 2009, prot. 5536 e l'allegato accordo del 30.9.2009;

della circolare n. 31 del 17.9.2009, prot. 3708 e la circolare presupposta n. 20/2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi l'avv. Alfredo Ferretti per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri per l'Amministrazione dello Stato;

Ritenuta la insussistenza di sufficienti motivi di fumus boni iuris in considerazione del disposto di cui all'art. 3 del Bando integrativo che fissa il termine per il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili alla data del 31 ottobre 2007 provvedendo, altresì, esclusivamente alla riapertura dei termini per la proposizione della domanda;

ritenuto, peraltro, che la riapertura dei termini e la rimodulazione dei requisiti partecipativi risultano adottati dalla Amministrazione in espreso adempimento di provvedimenti giurisdizionali;

rilevato, altresì, come l'estensione degli effetti del giudicato a soggetti estranei alla lite appare espressione di una valutazione discrezionale rilasciata alla Amministrazione (si veda Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2265);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente
Renzo Conti, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2009

IL SEGRETARIO